Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 21 gennaio **3/2014**

Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali del 12 ottobre 2011; modifica

(del 14 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali del 12 ottobre 2011 è modificato come segue:

Art. 2 Per il sussidiamento dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato a fr. 30'500'000.– ed è così ripartito

Efficienza energetica – Risanamento edifici – Nuovi edifici con standard Minergie-P e/o ECO e/o Minergie-A – Processi industriali, commercio e servizi	**16**
Energie rinnovabili – Energia solare termica – Energia legno – Energia biomassa vegetale – Conversione da riscaldamento elettrico a riscaldamento a energie rinnovabili	**8.5**
Distribuzione di energia – Reti di teleriscaldamento	**5.0**
Sensibilizzazione e politica energetica nei Comuni	**1.0**

Art. 6 cpv. 1, 3 , 4 e 5

[1]Per risanamenti di edifici che beneficiano degli incentivi finanziari previsti dal Programma nazionale di risanamento degli edifici (in seguito Programma Edifici) i sussidi sono concessi nei seguenti casi:

a) L'edificio da risanare si trova tra le classi G e D alla voce «efficienza dell'involucro» del Certificato Energetico Cantonale degli Edifici accompagnato dal rapporto di consulenza (CECE Plus) e con il risanamento raggiunge almeno la classe C del CECE Plus. L'ammontare del sussidio, ritenuto un massimo di fr. 50'000.–, è pari al 60% della sovvenzione federale del Programma Edifici accordata;

b) L'edificio da risanare si trova tra le classi G e D alla voce «efficienza dell'involucro» del CECE Plus e con il risanamento globale raggiunge almeno la classe BB (efficienza energetica dell'involucro ed efficienza energetica globale) del CECE Plus.
L'ammontare del sussidio, ritenuto un massimo di fr. 100'000.–, è pari all'80% della sovvenzione federale del Programma Edifici accordata;

[3]La certificazione CECE Plus deve essere allestita prima dell'inizio dei lavori di risanamento. Fanno eccezione le richieste che ricadono sotto la norma transitoria di cui all'art. 16.

[4]La concessione dei sussidi di cui alle lettere a), b) relativi ad edifici che non possono essere certificati secondo il CECE Plus, ma che presentano miglioramenti attestati dell'efficienza energetica e dell'involucro analoghe a quest'ultimo, sarà valutata caso per caso dalla SPAAS.

[5]Per la conversione di un impianto di riscaldamento a energia fossile in un impianto a energie rinnovabili o con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento durante un risanamento dell'edificio riscaldato è accordato un sussidio se:

– la conversione è effettuata nell'ambito del risanamento dell'immobile riscaldato che beneficia di un sussidio alle lettere a) e b) e
 – il vecchio impianto è a uso principale ed è sostituito con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento;
 – la pompa di calore dev'essere munita di marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di APP per le seguenti potenze:
 – Pompa di calore aria/acqua: fino a 20 kW
 – Pompa di calore acqua/acqua: fino a 60 kW
 – Pompa di calore salamoia/acqua: fino a 60 kW

Il sussidio corrisponde ad un importo forfetario di fr. 4'000.-, cumulato con gli incentivi a) o b).

Art. 7 cpv. 2, 3 e 6 (nuovo)

[2]Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie-ECO o Minergie-A con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

– AE da 50 a 250 mq fr. 40'000.– importo forfetario
– AE oltre 250 mq fr. 120.– per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.–.

[3]Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie-P con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

– AE da 50 a 250 mq fr. 50'000.– importo forfetario
– AE oltre 250 mq fr. 160.– per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.–.

[6]Edifici nuovi o risanati provvisti di un certificato Minergie per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite precedenti crediti quadro non sono sussidiabili ai sensi del presente decreto.

Art. 8 cpv. 1, 2 e 4 (nuovo)

[1]Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-P con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:
– AE da 50 a 250 mq fr. 40'000.– importo forfetario
– AE oltre 250 mq fr. 120.– per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.–.

[2]Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-ECO o Minergie-A con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:
– AE da 50 a 250 mq fr. 30'000.– importo forfetario
– AE oltre 250 mq fr. 80.– per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.–.

[4]Edifici nuovi provvisti di un certificato Minergie per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite precedenti crediti quadro non sono sussidiabili ai sensi del presente decreto.

Art. 9 cpv. 2

[2]In alternativa al sussidiamento dello studio possono essere finanziati, fino ad un massimo di fr.10'000.– le seguenti attività:
– tassa del primo anno di adesione all'AEnEC
– tassa del primo anno di adesione a Cleantech Agentur Schweiz (ACT)
– analisi energetica sulle potenzialità di riduzione di CO2 alla base della convenzione con l'UFAM per il rimborso della tassa sul CO2
– l'ammontare del contratto del primo anno di prestazione con ENERGO

Art. 11 Per la realizzazione di impianti solari termici che ossequiano il marchio di qualità europeo Solar Keymark sono accordati i seguenti sussidi:
– superficie dell'area di apertura tra 3 e 10 mq fr. 2'500.– importo forfetario
– superficie dell'area di apertura > 10 mq
- collettori piani vetrati fr./mq 250.–
- collettori piani non vetrati, selettivi fr./mq 175.–
- (minimo fr. 2'500.– per impianto)
- collettori ibridi fr./mq 175.–
- (minimo fr. 2'500.– per impianto)
- collettori con tubi sottovuoto fr./mq 300.–

Art. 13 cpv. 3

[3]La pompa di calore dev'essere munita di marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP per le seguenti potenze:
– Pompa di calore aria/acqua: fino a 20 kW
– Pompa di calore acqua/acqua: fino a 60 kW
– Pompa di calore salamoia/acqua: fino a 60 kW

Art. 15 cpv. 2

[2]L'ammontare del sussidio corrisponde al 50% dei costi effettivi riconosciuti, ritenuto un minimo di fr. 2'000.–.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 14 gennaio 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli** Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007; modifica

(del 14 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.
Il regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo,le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, del 23 gennaio 2007, è così modificato:

Art. 9 cpv. 4 e 5

4Per le spese per l'alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

a) persona sola	CHF 800.–
b) due persone, allorquando condividono un'unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare)	CHF 1100.–
c) due persone singole	CHF 1250.–
d) tre o più persone	CHF 1500.–

5Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell'elettricità, dell'assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv.4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

II.
La modifica è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 14 gennaio 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli** Il Cancelliere: **G. Gianella**

Direttive concernenti l'applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge anziani

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ
E DELLA SOCIALITÀ

Richiamato l'articolo 11 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il finanziamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (LAnz), del 30 novembre 2010, sono stabilite le seguenti direttive:

1. PRINCIPI GENERALI

La presente Direttiva fissa la partecipazione finanziaria (retta) del residente in un Istituto riconosciuto in base alla LAnz ed essa è commisurata al reddito e alla sostanza dello stesso.

Ospiti stranieri o confederati non domiciliati ai sensi del codice civile svizzero (o i loro rappresentanti) devono fornire garanzia finanziaria scritta per la copertura delle spese globali di collocamento. L'autorizzazione al collocamento deve essere preventivamente sottoposta per decisione all'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito: UACD), come da direttiva del 7 settembre 2005.

Gli ospiti al beneficio di Prestazioni Complementari (PC)[1)] pagano la retta minima stabilita dal Dipartimento. È necessario in questi casi presentare copia della decisione delle PC.

Nella retta **non** sono incluse le seguenti prestazioni:
- pédicure e parrucchiere (solo se le prestazioni sono eseguite da personale esterno alla Casa);
- abbonamento TV via cavo;
- assicurazione responsabilità civile per l'ospite;
- telefonate effettuate dall'ospite;
- lavaggio chimico di capi speciali di biancheria;
- spese di trasferta, per visite specialistiche o per altri motivi, sono da fatturare nel seguente modo: fr. 25.– fino alla durata di un'ora; per ogni ulteriore ora o frazione d'ora fr. 20.–.
- lavori di sartoria: fr. 20.– orari.
- amministrazione ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, ecc.): fr. 50.– mensili.

2. CALCOLO DELLA RETTA

2.1 Modalità del calcolo del reddito lordo determinante

Il reddito lordo determinante per il calcolo della retta, si compone di tutte le entrate di cui l'anziano dispone, con l'aggiunta di una quota parte della sostanza, figuranti sulla notifica di tassazione di riferimento[2)] considerata per il calcolo.

In particolare si considerano i seguenti elementi:
– rendita AVS/AI;
– previdenza professionale;
– vitalizi;
– eventuali altre rendite o pensioni;
– reddito netto della sostanza, che si ottiene togliendo dal reddito lordo la deduzione ammessa nella notifica di tassazione di riferimento. Qualora la deduzione ammessa fosse superiore al reddito della sostanza e lo stesso risultasse quindi negativo, occorre indicare un reddito nullo e non il reddito negativo. Nel caso in cui non fosse possibile calcolare il reddito della sostanza sulla base della notifica di tassazione di riferimento, si procederà nel seguente modo:
 – per titoli, libretti di risparmio, conti correnti, crediti (e altri averi liquidi): reddito calcolato sulla base del tasso d'interesse applicato nell'anno della

[1)] Ad eccezione di coloro che sono unicamente beneficiari del contributo per il pagamento del premio di cassa malattia.

[2)] La notifica di tassazione di riferimento per il calcolo della retta è quella corrispondente alla decisione di tassazione cresciuta in giudicato che presumibilmente è stata inoltrata a tutti i contribuenti (ad esempio nel 2012 la tassazione di riferimento è la notifica di tassazione 2010 compilata nel 2011). Nel caso di decesso di un coniuge nell'anno della tassazione di riferimento, fa stato la notifica di tassazione del coniuge superstite.

tassazione considerata per il calcolo della retta, dalla Banca dello Stato per i libretti di risparmio;
- per sostanza immobiliare: reddito calcolato sulla base delle vigenti disposizioni fiscali;

– 1/10 della sostanza al netto d'eventuali debiti (figuranti sulla notifica di tassazione) e considerata una quota esente pari a fr. 25'000.– per le persone sole e fr. 40'000.– per i coniugi; inoltre se l'immobile appartiene all'ospite e/o al coniuge e serve quale abitazione al coniuge, è presa in considerazione un'ulteriore quota esente di fr. 300'000.– .Le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse;
– due terzi del reddito proveniente da un'attività lucrativa, considerata una quota esente pari a quella prevista per i coniugi dall'art. 11 cpv. a della LPC del 6 ottobre 2006.

Quando nella notifica di tassazione risulta che la sostanza, totalmente o parzialmente, non è né di proprietà dell'ospite nè del coniuge, per il calcolo del reddito lordo occorre tenerne conto.

2.2. Donazioni di sostanza

Vengono tenuti in considerazione anche gli importi delle sostanze e relativo reddito oggetto di donazioni, o rinunce ereditarie, successive all'entrata in vigore della regolamentazione sulle rette differenziate (1° settembre 1981), tranne donazioni ad Enti di utilità pubblica operanti nel campo sociale cantonale. Parimenti, eventuali debiti contratti dal 1° settembre 1981 allo scopo di cedere sostanza non sono deducibili, in quanto equiparabili a donazioni;

Il valore che la sostanza aveva al momento della donazione (determinante anche per il calcolo del relativo reddito) deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia. In seguito, trascorso quest'anno, il valore viene ridotto di fr. 10'000.– ogni anno fino all'anno della tassazione di riferimento (cfr. art. 17a cpv. 1 e 2 OPC – AVS/AI – Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

La riduzione non viene applicata prima del 1.1.1991, in analogia alle disposizioni in vigore presso le Prestazioni Complementari.

Nel caso in cui sulla sostanza grava un diritto d'abitazione e/o se vi è stata una rinuncia al diritto d'abitazione, il relativo reddito teorico è calcolato in base alle vigenti disposizioni in materia di diritto fiscale sul valore residuo della sostanza calcolato come ai paragrafi precedenti.

Nei casi in cui vi è un diritto d'usufrutto il reddito considerato è quello indicato sulla notifica di tassazione di riferimento (ev. notifica di tassazione della comunione ereditaria o indivisione).

Nel caso di rinuncia parziale o totale all'usufrutto si calcola, in base alle vigenti disposizioni in materia di diritto fiscale, il relativo reddito teorico sul valore residuo della sostanza (vedi sopra) considerando, quale data di riferimento per il calcolo del reddito, quella della rinuncia all'usufrutto.

Nel caso di ospiti coniugati, se il coniuge è anch'egli beneficiario del diritto d'abitazione o d'usufrutto e non vi rinuncia, sarà considerato il reddito indicato sulla notifica di tassazione di riferimento (ev. notifica di tassazione della comunione ereditaria o indivisione).

2.3. Deduzioni

Dal reddito lordo annuale calcolato come al punto 2.1 si effettuano le seguenti deduzioni per spese pagate riferite all'anno della notifica di tassazione considerata per il calcolo del reddito:

– totale delle imposte (Cantonali, Comunali, Federali, Parrocchiali se documentate). Nei casi in cui la situazione finanziaria considerata per il calcolo della retta non corrisponde a quella figurante sulla notifica di tassazione, occorre considerare, nelle deduzioni, le imposte teoricamente dovute sulla base della situazione ritenuta per il calcolo della retta;
– premi assicurazione malattia;
– altri premi assicurativi (infortuni ed eventualmente vita). La deduzione dei premi per l'assicurazione vita è ammessa unicamente se la stessa è stata dichiarata al fisco;
– quote AVS / AI, premi cassa pensione (per coloro che non fossero ancora al beneficio delle prestazioni AVS);
– quote per figli e persone a carico e figli agli studi (nella misura ammessa dall'autorità fiscale);
– alimenti;
– un importo da destinare alle spese personali (spillatico) corrispondente al 15% del reddito lordo determinante per il calcolo della retta;
– liberalità ad enti di pubblica utilità (nella misura ammessa dall'autorità fiscale).

2.4 Calcolo dell'importo giornaliero

L'importo disponibile per la retta, ottenuto effettuando le dovute deduzioni dal reddito lordo determinante, deve essere diviso per 365 ed il risultato, arrotondato a 5 centesimi per eccesso o per difetto, costituisce l'importo della retta giornaliera, ritenuto che la stessa deve comunque essere compresa tra la retta minima e la retta massima di cui al successivo punto 3 delle presenti direttive.

Nel caso in cui l'ospite sia coniugato (indipendentemente dal fatto che l'altro coniuge sia anch'egli in istituto o al proprio domicilio), si effettua il calcolo globalmente per i due coniugi, dividendo poi per due l'importo disponibile per la retta (che poi va diviso per 365, ottenendo la retta da applicare).

3. RETTA MINIMA E CALCOLO DELLA RETTA MASSIMA

La retta minima è fissata dal Dipartimento (art. 1 cpv. 2 lett. c del Regolamento di applicazione della LAnz del 22 agosto 2012).

La retta massima viene fissata dall'UACD sulla base della contabilità analitica della singola Casa per anziani. Essa si compone di un «contributo non LAMal» e di un «contributo LAMal». Il «contributo non LAMal» corrisponde ai costi analitici non LAMal della Casa per anziani, dedotti i ricavi dall'Assegno per grandi invalidi (AGI). Il «contributo LAMal» corrisponde al costo analitico LAMal della Casa per anziani, relativo al grado di dipendenza dell'ospite, dedotta la partecipazione delle casse malati. Il «contributo LAMal» non può superare il limite massimo previsto dall'art. 25a cpv. 5 LAMal, ossia il 20% del contributo alle cure massimo delle casse malati fissato dal Consiglio federale.

Il calcolo della retta massima viene aggiornata al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'ultimo risultato d'esercizio considerato per la chiusura del contratto di prestazione e degli oneri d'investimento riconosciuti.

4. CONTRIBUTI AGGIUNTIVI ALLE RETTE

Ospiti beneficiari di prestazioni speciali

In generale le prestazioni speciali (in particolare l'AGI) versate agli ospiti sono incassate interamente dalla casa per anziani, in aggiunta alla retta risultante dal calcolo sopra indicato, come previsto all'art. 9 cpv. 3 lett. d della LAnz.

Gli importi relativi a queste prestazioni non devono essere fatturati all'ospite in caso di assenza dall'istituto, indipendentemente dal motivo dell'assenza.

Per eventuali prestazioni particolari (ricorrenti o in capitale) versate agli ospiti da Casse malati o assicurazioni, l'UACD decide se e in che misura dette prestazioni vengono incassate dalla casa per anziani.

5. RIDUZIONE DELLA RETTA PER SITUAZIONI PARTICOLARI

In caso di assenza dell'ospite superiore ai tre giorni, per ospedalizzazione, rientro in famiglia, vacanze, ecc. viene praticata una deduzione sulla retta pari a fr. 20.– per giornata, comprensiva, oltre che del vitto, anche dell'alloggio (rigoverno della camera). La deduzione deve essere effettuata a partire dal primo giorno e fino all'ultimo giorno di totale assenza dell'ospite (non devono quindi essere considerati il giorno della partenza e quello del rientro).

6. DECORRENZA, TERMINE E PERIODO DELLA FATTURAZIONE

La fatturazione delle rette inizia il giorno d'ammissione e termina il giorno della partenza dell'ospite dalla casa anziani o del decesso. Nel caso di trasferimento tra case anziani, la retta sarà fatturata dalla casa lasciata dall'ospite, se lo stesso parte dopo mezzogiorno e/o dalla casa in cui viene ospitato se arriva prima di mezzogiorno. Non è ammessa la fatturazione dopo la partenza o il decesso o prima dell'ammissione dell'ospite (per riservazione della camera). In caso di ritardo ingiustificato sulla data di ammissione stabilita superiore ai 3 giorni l'Istituto è autorizzato a fatturare l'importo come al punto 5. a decorrere dalla data concordata.

La fatturazione deve essere emessa all'inizio del mese in corso ed indicando quale termine di pagamento il giorno 15 del mese stesso.

7. CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTI

Per la determinazione del canone di locazione (comprensivo di tutte le spese quali riscaldamento, luce, cure infermieristiche in caso di necessità) a carico degli ospiti di appartamenti per anziani si procederà al calcolo del reddito lordo con la stessa modalità applicata per la determinazione delle rette. Quindi per analogia il canone sarà calcolato in base ai punti 1, 2 e 8 delle presenti direttive (eccetto il terzultimo cpv. al punto 8 inerente la prestazione complementare, in quanto non applicabile agli ospiti in appartamento).

Qualora l'ospite di un appartamento percepisce le prestazioni speciali (AGI) di cui al punto 4 le stesse non vengono incassate in aggiunta all'affitto, ma vengono inglobate nel calcolo del reddito lordo annuale.

L'importo del canone di locazione viene fissato in base alla tabella allegata alle presenti direttive.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi e nella misura in cui non si può oggettivamente richiedere lo spostamento in un appartamento per persona singola, il canone di locazione dovrà essere adeguato alle disponibilità finanziarie dell'affittuario (vedi tabella persona sola).

8. DOCUMENTAZIONE

Il calcolo deve essere effettuato, per ogni sua componente, in base ai dati relativi all'anno della notifica di tassazione di riferimento; in particolare l'amministrazione della casa per anziani deve richiedere, al momento dell'ammissione dell'ospite, la seguente documentazione:

a) la notifica di tassazione di riferimento completa di tutti i calcoli d'imposta (per esempio, per l'anno 2012 la notifica di tassazione di riferimento è quella del 2010) e tutte le notifiche precedenti fino alla notifica 1999/2000 compresa;
b) l'autodichiarazione dell'ospite e/o del suo rappresentante legale attestante eventuali donazioni e/o successioni avvenute dopo il 31.08.1981;
c) i cedolini postali o estratti conti bancari riguardanti i proventi AVS attuali per la verifica AGI;

d) le ricevute postali o conteggi comprovanti le spese dovute al pagamento dei premi cassa malati relativi all'anno della notifica di tassazione di riferimento;
e) dichiarazione firmata dall'ospite o dal suo rappresentante legale concernente l'esistenza di eventuali sostanze o redditi non figuranti nell'ultima notifica di tassazione;
f) concessione di una procura all'amministrazione dell'istituto che la autorizzi a richiedere agli organi dell'AVS e dell'AI ogni informazione necessaria per il calcolo della retta (in particolare quella a sapere se l'ospite è al beneficio dell'AGI) e che la autorizzi pure a presentare richiesta (qualora ritenesse adempiute le relative condizioni) per l'ottenimento dell'AGI.
g) Nel caso di donazioni, rinunce ereditarie o partecipazione a comunioni ereditarie e indivisioni, tutta la relativa documentazione atta a determinare esattamente la situazione finanziaria, quale ad es. notifica di tassazione della comunione ereditaria o indivisione, progetto di tassazione emesso dall'Ufficio imposte di successione e donazione, estratti del registro fondiario, certificati ereditari, sommarione, ecc.

Gli ospiti coniugati devono presentare l'intera documentazione anche del coniuge.

Gli anziani che, già al momento dell'ammissione, percepiscono le PC, devono presentare unicamente la relativa decisione dell'anno in corso e i documenti citati ai punti e) e f); sono invece dispensati dal presentare la restante documentazione.

Qualora l'ospite (o il suo rappresentante legale), senza giustificati motivi, non presenta tutta la documentazione richiesta entro un termine di due mesi dall'ammissione, si deve procedere alla fatturazione della retta massima in vigore presso l'istituto. Qualora fosse il caso, l'istituto provvederà all'aggiornamento della retta a decorrere dal mese successivo a quello in cui la documentazione richiesta fosse presentata.

Nel caso in cui la notifica di tassazione che fa stato per il calcolo non fosse ancora stata emessa, si procede alla fatturazione di una retta provvisoria; l'emissione del conguaglio avverrà al momento in cui si potrà disporre della notifica di tassazione in questione.

9. AGGIORNAMENTO ANNUALE CALCOLO DELLA RETTA

L'istituto è tenuto a rivedere il calcolo della retta per gli ospiti che non sono al beneficio di PC ogni anno con entrata in vigore dal 1° di gennaio.

Per procedere a questa verifica l'istituto deve richiedere all'ospite tutta la documentazione aggiornata citata al punto 8 (ad eccezione, ovviamente, della dichiarazione firmata). Nel caso l'abitazione primaria sia rimasta sfitta e inabitata dopo l'entrata in Istituto, il relativo reddito non viene tenuto in considerazione nel calcolo della retta, portando in deduzione del reddito il relativo valore locativo. Questa deduzione, ammessa su presentazione di un giustificativo dell'Autorità comunale, viene applicata con il medesimo principio dell'anno della notifica di tassazione di riferimento (cfr. 2.1).

Per gli ospiti al beneficio di PC, deve essere presentata copia della decisione o del cedolino AVS attestante la prestazione dell'anno in corso.

Qualora dalla nuova notifica di tassazione di riferimento risultasse una sensibile diminuzione della sostanza rispetto alla notifica di tassazione precedente, l'ospite dovrà documentarne la ragione, in particolare egli dovrà dimostrare che non vi è stata una donazione.

10. VERIFICA E APPROVAZIONE CALCOLI RETTE DA PARTE DELL'UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO

Sono stabilite le seguenti modalità di verifica e approvazione dei calcoli delle rette da parte dell'UACD:

a) nuove ammissioni:
per ogni nuovo ospite ammesso in casa anziani, la direzione dell'istituto dovrà trasmettere per verifica ed approvazione all'UACD il calcolo della retta corredato dai relativi documenti. L'UACD emette una decisione, contro la quale è data facoltà di reclamo all'UACD medesimo entro 15 giorni dalla data di intimazione da parte dell'istituto all'interessato;

Nel caso di ospiti al beneficio della PC, la direzione dell'istituto dovrà trasmettere copia della decisione delle PC.

b) aggiornamento (vedi punto 9.)
il calcolo è di competenza della Direzione dell'istituto, che emette una decisione. Contro tale decisione è data facoltà di reclamo, entro 15 giorni dalla data di intimazione, alla Direzione dell'istituto medesimo; l'evasione del reclamo dovrà comportare una presa di posizione da parte dell'UACD;

Contro la decisione sul reclamo può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato.

11. SOGGIORNI TEMPORANEI E AD ALTO CONTENUTO SANITARIO

La retta è fissata dal Dipartimento (art. 1 cpv. 2 lett. c del Regolamento di applicazione della LAnz del 22 agosto 2012).

Per questi soggiorni non vengono applicate le disposizioni previste ai punti 4 e 8 delle presenti direttive.

12. RITARDI NEGLI INCASSI E INTERESSI DI MORA

12.1. Ritardi negli incassi
In caso di difficoltà continue nell'incasso della retta, la Casa per anziani può farsi rilasciare dall'ospite la procura per incassare direttamente le prestazioni da lui percepite.

12.2. Interessi di mora
Una volta esperite le consuete procedure di richiamo, la Casa per anziani può richiedere gli interessi di mora, ad un tasso corrispondente a quello applicato dall'Ufficio di esazione e condoni per i ritardi nel pagamento delle imposte.

13. COMUNICAZIONE DELLE DIRETTIVE

È fatto obbligo alle Case per anziani di consegnare le presenti direttive, unitamente alla tabella di calcolo base per la determinazione della retta massima, all'ospite o al suo rappresentante legale, **prima** dell'ammissione.

14. ENTRATA IN VIGORE

Queste direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, abrogando quelle del gennaio 2013.

Bellinzona, gennaio 2014

Dipartimento della sanità e della socialità
Il Consigliere di Stato: **P. Beltraminelli**
Il Direttore della Divisione
dell'azione sociale e delle famiglie: **C. Blotti**

Allegati: tabella di calcolo del canone di locazione degli appartamenti protetti.

Tabella per il calcolo di locazione a carico degli ospiti in appartamenti per anziani

La presente tabella è allegata alle direttive concernenti l'applicazione ed il computo delle rette differenziate nelle case per anziani in vigore dal gennaio 2014. In particolare è riferita all'applicazione del punto 7 delle stesse.

Reddito	Affitto annuale	Affitto per singolo
fino a fr. 25'000.–	fr. 620.–	fr. 7'440.–
da fr. 25'001.– a fr. 30'000.–	fr. 650.–	fr. 7'800.–
da fr. 30'001.– a fr. 35'000.–	fr. 690.–	fr. 8'280.–
da fr. 35'001.– a fr. 40'000.–	fr. 740.–	fr. 8'880.–
da fr. 40'001.– a fr. 45'000.–	fr. 800.–	fr. 9'600.–
da fr. 45'001.– a fr. 50'000.–	fr. 870.–	fr. 10'440.–
oltre fr. 50'000.–	fr. 950.–	fr. 11'400.–

Reddito	Affitto coppia	Affitto annuale
fino a fr. 35'000.–	fr. 740.–	fr. 8'880.–
da fr. 35'001.– a fr. 40'000.–	fr. 770.–	fr. 9'240.–
da fr. 40'001.– a fr. 45'000.–	fr. 810.–	fr .9'720.–
da fr. 45'001.– a fr. 50'000.–	fr. 860.–	fr. 10'320.–
da fr. 50'001.– a fr. 55'000.–	fr. 920.–	fr. 11'040.–
da fr. 55'001.– a fr. 60'000.–	fr. 990.–	fr. 11'880.–
oltre fr. 60'000.–	fr. 1'070.–	fr. 12'840.–

Reddito	Affitto singolo uso doppio*	Affitto annuale
fino a fr. 25'000.–	fr. 740.–	fr. 8'880.–
da fr. 25'001.– a fr. 30'000.–	fr. 770.–	fr. 9'240.–
da fr. 30'001.– a fr. 35'000.–	fr. 810.–	fr .9'720.–
da fr. 35'001.– a fr. 40'000.–	fr. 860.–	fr. 10'320.–
da fr. 40'001.– a fr. 45'000.–	fr. 920.–	fr. 11'040.–
da fr. 45'001.– a fr. 50'000.–	fr. 990.–	fr. 11'880.–
oltre fr. 50'000.–	fr. 1'070.–	fr. 12'840.–

Importi in franchi svizzeri

* *affitti validi per le persone che fanno esplicita richiesta di un appartamento doppio per uso singolo.*